

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3095 del 30/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA GRANDI PASTAI ITALIANI SPA DI SAN MARTINO IN RIO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3165 del 30/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.13753/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"GRANDI PASTAI ITALIANI Spa"** – **San Martino in Rio**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"GRANDI PASTAI ITALIANI Spa"** avente sede legale in Comune di **Correggio – Via S. Orsola n.2/a** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **San Martino in Rio – Via dell'Artigianato n.11** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di gnocchi di patate**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/4202 del 22/04/2016;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.L.gs. 152/06;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di San Martino in Rio del 11/07/2016, acquisito con prot. 7608 del 14/07/2016, in merito allo scarico dei reflui in pubblica fognatura;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"GRANDI PASTAI ITALIANI Spa"** ubicato nel Comune di **San Martino in Rio – Via dell'Artigianato n.11**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06

2) che la presente sostituisce:

- l'Autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera prot.n.13976/17/2008 del 22/02/2008 rilasciata alla ditta "LIRMA FOODS Srl", modificata successivamente con atto n.prot.30904/17/2008 del 18/04/20108 e volturata alla ditta "GRANDI PASTAI ITALIANI Spa" con atto n.prot. 15774/22/2010 del 15/03/2010;
- l'Autorizzazione comunale allo scarico dei reflui in pubblica fognatura prot. n.1759 del 22/03/2013;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

- Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"GRANDI PASTAI ITALIANI Spa"** è autorizzata a svolgere le attività di **produzione di gnocchi di patate** nell'impianto ubicato in Comune di **San Martino in Rio – Via dell'Artigianato n.11** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E2	ASPIRAZIONE IMPASTATRICI	8000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	(*)
E3	ASPIRAZIONE VIBROVAGLI	15000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	(*)
E4	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(*) Adeguamento ai limiti della DGR 2236/09 e s.m.i.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.2 – 3;
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti;
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.PGRE/4202 del 22/04/2016;
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Le acque di scarico che si generano dall'attività dello stabilimento sono composte da acque di lavaggio locali e attrezzature.
- Le acque reflue ammontano a circa 2600 m3/anno: l'acqua proveniente dai lavaggi delle farine viene fatta decantare in vasche apposite (scrubber) prima di arrivare in fognatura e i fanghi vengono allontanati da ditta specializzata.
- Tali scarichi sono classificati come scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità.
- L'acqua viene prelevata da acquedotto per un volume medio annuo di 12.700 m3. Di questi circa il 70% andrà a far parte del prodotto finito, il 10% viene indirizzata alla centrale termica e qui la maggior parte dell'acqua diventa acqua di recupero (con ritorno sotto forma di condensa).
- Nella rete delle acque bianche invece confluiscono unicamente le acque provenienti dalle caditoie del cortile e dai pluviali di scolo delle acque piovane.

Prescrizioni:

1. Gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura dovranno essere conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 09/06/2003.
2. Il pozzetto di ispezione deve consentire di effettuare prelievi di campioni rappresentativi di acque reflue. Il pozzetto deve pertanto essere accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Deve essere presente uno strumento per la misura delle acque prelevate da fonti autonome, collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni dell'art.14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura del titolare dello scarico.
5. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, secondo quanto previsto dall'articolo n. 15 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. n. 16 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
7. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività.
8. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
9. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al

fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

11. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
12. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.